**Estratto da Repubblica 26 9 2019**

**Eutanasia, caso Dj Fabo, storica sentenza della Corte Costituzionale: aiuto al suicidio non sempre punibile**

*La decisione della Consulta. Per avere aiutato dj Fabo ad andare in Svizzera, Marco Cappato rischiava 12 anni: "Da oggi siamo tutti pù liberi"*

**ROMA.** "Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio, hanno deciso i giudici della Corte Costituzionale dopo giorni di udienza. Sono passate le otto di sera quando arriva la decisione della Consulta  [sul caso di Marco Cappato](https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/24/news/dj_fabo_sentenza_aiuto_suicidio_corte_costituzionale-209876093/), dell'associazione Luca Coscioni, che rischiava fino a dodici anni di carcere per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte [Dj Fabo](https://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/27/news/eutanasia_dj_fabo_svizzera-159344213/), il quarantenne milanese tetraplegico, in Svizzera a morire come chiedeva da anni dopo essersi ritrovato dopo un incidente imprigionato in un corpo come una prigione, completamente cieco.

La reazione è immediata: "Da oggi tutti più liberi,  anche quelli che non sono d'accordo", dice Cappato. La sentenza recita: "E' non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli".

Dopo questa sentenza il parlamento dovrà in qualche modo legiferare in materia: non era ancora uscita che già si muovevano le opposizioni cattoliche, che gia prima avevano dichiarato non esistere un diritto a morire. L'associazione medici anestesisti cattolici, che raccoglie 4000 iscritti, ha infatti dichiarato in anticipo che si appelleranno all'obiezione di coscienza, si rifiuteranno di seguire le indicazioni di chi non ce la fa più.

La corte Costituzionale doveva stabilire se fosse reato, come prevede l'articolo 580 del codice penale, aiutare  ad andarsene una persona malata che non ritiene più sopportabile e dignitoso vivere.  Già l'anno scorso la Consulta aveva segnalato l'incostituzionalità della norma che parificava l'istigazione al suicidio con l'aiuto. Undici mesi fa i giudici, che avevano chiesto al parlamento di legiferare (avevano dato tempo fino al 24 settembre, senza  alcun risultato),  avevano stabilito alcuni punti fondamentli che sono stati alla base della decisione.

Se da un lato era impossibile depenalizzare totalmente e genericamente l'aiuto al suicidio, la Corte aveva messo in chiaro i punti base, alcune condizioni specifiche che facevano diventare "ingiusta e irragionevole"  la punizione per  chi aiuta a morire. Le condizioni sono  che si tratti di un malato terminale in grado di decidere pienamente, afflitto da una patologia che gli provoca sofferenze fisiche e psichiche per lui assolutamente intollerabili.

In questi due anni e mezzo in cui è stato sotto processo Marco Cappato, difeso dall'avvocato Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni,  sono state centinaia le persone che hanno chiesto informazioni. che hanno chiamato, scritto all'Associazione Coscioni per capire come fare per morire, per smettere di soffrire.

**Estratto da Sole 24 ore 26-9-19**

LA SENTENZA

Dj Fabo, la Consulta: **aiuto al suicidio non sempre punibile**

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua

Marco Cappato «non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale». La Corte Costituzionale, dunque, apre al suicidio assistito. Chi «*agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli*» non è punibile.

**Aggiungono dalla Corte**: «*In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente*».

**L** **a Corte «sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali**, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018. Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate».

**Art. 580 Codice penale prima della sentenza della Corte costituzionale**

*Chiunque*[*determina*](https://www.brocardi.it/dizionario/5228.html)*altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione , è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.*

*Le pene sono aumentate] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della*[*capacità d'intendere o di volere*](https://www.brocardi.it/dizionario/5227.html)*, si applicano le disposizioni relative all'omicidio*